Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **Roma - Venerdì, 7 luglio 1933 - Anno XI** | **Numero 156**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1933, n. 726.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 5 giugno 1933, n. 727.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 728.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denuncie dei dipendenti delle aziende private agli effetti dell'imposta complementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denuncie dei dipendenti delle aziende private agli effetti dell'imposta complementare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 6 aprile 1933, n. 729.

Approvazione del regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale di Stato, e il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98 che approva il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che detta norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di emanare particolari disposizioni per la gestione del materiale speciale aeronautico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 24. — MANCINI.

Regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica.

Art. 1.

Per materiale speciale di aeronautica s'intende tutto il materiale mobile, compreso quello di consumo, impiegato o da impiegarsi dagli Enti ed Uffici dipendenti dal Ministero dell'aeronautica, eccettuato quello inerente ai servizi di commissariato e di sanità.

Art. 2.

La gestione del materiale speciale di aeronautica di proprietà dello Stato segue il corso dell'esercizio finanziario. Essa è retta in conformità della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3.

La gestione del materiale speciale di aeronautica è diretta e sorvegliata dal Ministero dell'aeronautica, ed è affidata a contabili principali ed a contabili secondari responsabili ai sensi degli articoli 29 e 193 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonchè ai consegnatari di cui al successivo art. 13, responsabili anche essi ai sensi dell'art. 29 del regolamento predetto.

Art. 4.

I direttori di magazzino, di cui all'art. 27, nonchè i contabili principali e secondari sono scelti fra il personale in servizio presso la Regia aeronautica e le relative funzioni sono conferite con decreto del Ministero stesso.

Le responsabilità dei funzionari suddetti decorrono dal giorno dell'assunzione del rispettivo servizio che deve risultare da processi verbali e, per i contabili, anche da inventari dai quali deve emergere il debito assunto con la consegna del magazzino.

Art. 5.

I contabili principali ed i contabili secondari, nell'assumere le funzioni hanno obbligo di procedere alla ricognizione del materiale facente parte della loro gestione.

Nel caso di passaggio di gestione, il contabile cessante e quello subentrante procedono alla consegna mediante processo verbale di ricognizione del materiale attestante la consistenza del materiale stesso in concordanza colle scritture e le eventuali differenze.

Il processo verbale, firmato dai due contabili e da un rappresentante dell'Amministrazione, è redatto in tre originali, dei quali due vengono conservati dai contabili per essere allegati ai rispettivi conti giudiziali e il terzo inviato al Ministero.

Art. 6.

I contabili principali ed i contabili secondari hanno obbligo di risiedere nella località designata dal Ministero.

Art. 7.

Agli effetti della gestione dei contabili, il materiale speciale di aeronautica è suddiviso nelle categorie e nei gruppi indicati dai nomenclatori e dai cataloghi nomenclatori stabiliti dal Ministero.

Art. 8.

I magazzini e depositi di materiale speciale di aeronautica si dividono in:

a) magazzini centrali e depositi centrali;
b) magazzini territoriali e depositi territoriali.

I magazzini centrali e i depositi centrali dipendono direttamente dal Ministero, quelli territoriali, dai Comandi di zona aerea territoriale.

Art. 9.

I magazzini centrali e i depositi centrali sono gestiti da contabili principali. Essi hanno la precipua funzione di accentrare, immagazzinare e distribuire il materiale speciale ai magazzini territoriali e ai depositi territoriali secondo gli ordini di volta in volta emanati direttamente dal Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, in relazione alle esigenze dei reparti d'impiego.

Devono, inoltre, compiere tutte le operazioni contabili inerenti a tali materiali che si rendessero successivamente necessarie nello svolgersi del servizio.

Il numero dei magazzini centrali e dei depositi centrali è determinato dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

I magazzini territoriali e depositi territoriali hanno la precipua funzione di ricevere, immagazzinare e distribuire, secondo gli ordini che saranno di volta in volta emanati dalla Direzione territoriale dei servizi del materiale e degli aeroporti presso il Comando di Z.A.T. competente per territorio, i materiali necessari per il funzionamento dei reparti d'impiego e dei vari servizi, dislocati negli aeroporti in cui i magazzini e i depositi stessi risiedono, eventualmente, anche in altri aeroporti, secondo le norme che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica.

Sono gestiti da contabili principali i magazzini territoriali e i depositi territoriali costituiti in determinate località per esigenze di particolari servizi o presso aeroporti, sui quali la gestione del materiale speciale assume notevole importanza perchè destinati anche a speciali servizi di mobilitazione.

Sono gestiti da contabili secondari i magazzini territoriali e i depositi territoriali costituiti per esigenze di speciali servizi o presso aeroporti ove non esistono magazzini o depositi con contabili principali, o su navi portaerei.

Il numero e la sede dei magazzini territoriali e dei depositi territoriali sono determinati dal Ministero dell'aeronautica, in relazione alle esigenze dei servizi.

Art. 10.

Le Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti presso i Comandi di Z.A.T. dispongono per l'impiego dei materiali in carico ai magazzini territoriali e ai depositi territoriali e rappresentano al Ministero la necessità di rifornimenti dei predetti magazzini o depositi.

Art. 11.

Tutto il materiale speciale di aeronautica all'atto del passaggio in proprietà dello Stato deve essere assunto in carico dai contabili che ne sono responsabili e che ne debbono rendere il conto giudiziale, classificato per gruppi e categorie secondo i nomenclatori.

È fatta eccezione per i materiali di consumo di immediato impiego, il valore dei quali non ecceda L. 500.

Art. 12.

La gestione del materiale speciale di aeronautica è tenuta in evidenza con i sottoelencati documenti:

a) registro analitico-riassuntivo delle rimanenze, degli aumenti e delle diminuzioni, che costituisce l'inventario del materiale esistente al principio e alla fine di ogni anno finanziario o al giorno di passaggio di gestione;

b) registro valutativo delle variazioni (uno per ogni gruppo di materiale).

Art. 13.

I materiali distribuiti ai reparti o alle officine quale mezzo necessario per il loro funzionamento e per i quali non si deve rendere conto giudiziale, sono tenuti in evidenza da chi li ha in consegna mediante appositi inventari e scritture sotto la vigilanza di un funzionario all'uopo designato in ogni aeroporto.

Gli inventari dei materiali savraindicati risultano altresì da appositi registri tenuti dalle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti.

Ogni variazione nelle consistenze degli inventari è annotata nei registri suddetti.

Art. 14.

Gli aumenti della consistenza dipendono:

a) da materiali acquistati dal commercio;

b) da materiali avuti da altre Amministrazioni statali o da Enti vari;

c) da materiali prodotti nelle officine o nei laboratori della Regia aeronautica;

d) da movimenti di materiali tra contabili e tra contabili e reparti d'impiego;

e) da cambi di nomenclatura o da trasformazione di altri materiali dichiarati fuori uso;

f) da materiali da assumere in carico per cause diverse non contemplate fra quelle di cui sopra. In tale ultima ipotesi, l'autorizzazione relativa dovrà essere concessa dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 15.

Le diminuzioni nella consistenza del materiale dipendono:

a) da materiali ceduti a pagamento a privati o da addebitarsi ad altre Amministrazioni statali o a Enti vari;

b) da materiali impiegati nelle lavorazioni delle officine o dei laboratori della Regia aeronautica e consumati per il normale servizio del magazzino o del deposito;

c) da movimenti di materiali tra contabili o tra contabili e reparti d'impiego;

d) da materiali da scaricare per cambio di nomenclatura, per dichiarazioni fuori uso, per impiego di volo, o perchè distrutti in dipendenza del servizio di volo o per causa di forza maggiore;

e) da materiali da scaricare per motivi non contemplati nel presente articolo.

Le diminuzioni in dipendenza del servizio di volo, per causa di furto o di forza maggiore debbono essere sempre accertate da apposite commissioni con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 16.

Qualunque eccedenza di materiale, riscontrata in seguito a ricognizioni o ispezioni, è di proprietà dello Stato e va sempre assunta in aumento del carico.

Le eccedenze non possono mai compensare le deficenze, tranne quando risulti comprovato che le une e le altre siano da attribuirsi a errori contabili e di scritturazione. In ogni modo — e per qualsiasi causa — spetterà al Ministero concedere, caso per caso, le eventuali autorizzazioni, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di esame del conto giudiziale.

Art. 17.

La spedizione ed il ricevimento dei materiali debbono essere sempre accertate con la compilazione di un apposito verbale constatante la quantità e lo stato d'uso dei materiali spediti o ricevuti nonchè le condizioni dell'imballaggio.

Tale verbale deve essere firmato dal contabile e dai testimoni, nonchè vistato dal direttore di magazzino, ove esista.

Nel caso di ricevimento di materiale, all'apertura dei colli deve assistere normalmente, nell'interesse della parte mittente, anche un ufficiale designato dal Comando dell'aeroporto o dal Ministero, secondo i casi, il quale sottoscrive il verbale di cui al precedente comma.

Art. 18.

Nei documenti contabili i materiali debbono essere designati con la nomenclatura, numero categorico, unità di misura e prezzo risultanti dai nomenclatori, oppure col loro prezzo di acquisto quando quest'ultimo differisca dal primo di oltre la metà in più o in meno.

In tale caso viene adottata la numerazione rossa in analogia a quanto prescritto dall'art. 24.

Art. 19.

Nel termine di quaranta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario o dalla data di passaggio delle gestioni, i contabili secondari devono trasmettere il conto giudiziale riguardante la gestione dell'esercizio scaduto ai contabili principali, i quali lo allegano al proprio conto giudiziale.

Art. 20.

I conti giudiziali dei contabili principali debbono essere trasmessi al Ministero direttamente da parte dei contabili dei magazzini centrali e dei depositi centrali e pel tramite delle Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. da parte dei contabili dei magazzini territoriali e dei depositi territoriali.

Tutte le contabilità devono essere trasmesse al Ministero o alle Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. nel termine di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.

Le Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. trasmettono al Ministero le contabilità loro pervenute entro 10 giorni successivi.

Art. 21.

Il conto giudiziale è reso con la presentazione dei registri analitici riassuntivi corredati dal registro valutativo delle variazioni per ogni gruppo di materiale, dalle richieste di carico e scarico e dai relativi documenti giustificativi.

Art. 22.

Entro quaranta giorni dalla scadenza di ciascun semestre i contabili dei magazzini e depositi centrali devono trasmettere direttamente al Ministero dell'aeronautica, ed i contabili dei magazzini e dei depositi territoriali devono trasmettere alle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti presso i Comandi di Z.A.T. da cui dipendono:

a) un prospetto valutativo della consistenza per ogni gruppo di materiale desunto dai registri valutativi delle variazioni;

b) un riassunto generale dei prospetti stessi.

Le Direzioni territoriali sovradette, effettuato l'esame ed il riepilogo dei prospetti loro pervenuti li inviano al Ministero entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun semestre.

Art. 23.

I consegnatari di materiali di cui all'art. 13 entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre devono trasmettere alle Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. da cui dipendono un riassunto in triplice esemplare delle variazioni alle consistenze degli inventari con la documentazione per ciascuna delle variazioni stesse.

Le Direzioni territoriali suddette, eseguiti con le proprie scritture i riscontri di tali riassunti e riconosciutane le regolarità ne restituiscono un esemplare vistato ai consegnatari dei materiali e ne inviano un altro al Ministero entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni semestre.

Art. 24.

I materiali non compresi nei nomenclatori o nei cataloghi nomenclatori devono essere designati con numeri rossi con numerazione indipendente per ogni agente contabile principale.

I contabili secondari devono adottare, ove occorra, gli stessi numeri rossi dei contabili principali.

I contabili principali devono inviare annualmente al Ministero, nei primi dieci giorni dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli elenchi dei numeri rossi impiegati, ed il Ministero provvede alla loro unificazione ed alla relativa inclusione nei nomenclatori in uso.

Art. 25.

Alla sorveglianza e al controllo della gestione del materiale speciale di aeronautica si provvede mediante ispezioni amministrativo-contabili e tecniche.

Le prime sono eseguite, di regola, nel corso dell'esercizio finanziario almeno una volta per ciascun magazzino e, straordinariamente quando il Ministero dell'aeronautica lo ritenga opportuno, ferma la facoltà riservata al Ministero delle finanze all'art. 29 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Le seconde sono disposte dal Ministero o dai Comandi di Z.A.T. ogni volta che lo ritengano opportuno.

Le ispezioni amministrativo-contabili disposte dal Ministero vengono compiute da funzionari amministrativi coadiuvati, ove occorra, da funzionari del gruppo *B*.

Art. 26.

In ogni magazzino o deposito la responsabilità della gestione è accentrata nel contabile, il quale deve curare l'impianto, l'aggiornamento e la chiusura delle contabilità e dei relativi registri sussidiari.

Sorveglia le introduzioni e le distribuzioni di materiali e riscontra la esattezza dei documenti che le accompagnano. È responsabile della consistenza del materiale e tiene le chiavi del magazzino o del deposito.

Art. 27.

Ad ogni magazzino e deposito centrale è assegnato un ufficiale come direttore di magazzino. Il direttore di magazzino può essere istituito anche nei magazzini territoriali con contabile principale.

Spetta al direttore suddetto la direzione tecnica del magazzino o del deposito; egli è responsabile della buona manutenzione del materiale e deve dare al riguardo al contabile le norme e gli ordini ritenuti opportuni, risponde della efficienza dei locali adibiti a magazzino o a deposito nonchè della buona distribuzione e sistemazione del materiale e deve rivolgere le necessarie proposte alle competenti autorità.

Il direttore passa gli ordini al contabile per i movimenti del materiale, ne dispone e ne sorveglia la tempestiva spedizione, rispondendone della regolarità specialmente per quanto si riferisce alla costruzione ed all'impiego degli imballaggi.

Dispone, infine, per il trasporto degli apparecchi in volo, accertandosi della loro efficenza.

Il contabile deve rispondere a tutte le richieste del direttore relativamente alla consistenza del magazzino o del deposito.

Dal direttore dipende disciplinarmente tutto il personale militare addetto al magazzino o al deposito.

Art. 28.

Il contabile dispone direttamente l'impiego e determina le mansioni specifiche del personale addetto alle scritture contabili e ai movimenti del materiale.

Art. 29.

Gli aumenti e le diminuzioni di materiali sono sempre considerati come definitivi agli effetti contabili.

Gli ordini per tali movimenti vengono emessi dal Ministero per i magazzini o depositi centrali e dalle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti presso i Comandi di Z.A.T. per i magazzini territoriali.

Art. 30.

Le richieste di carico e scarico per i magazzini ed i depositi centrali devono essere vistati dai direttori dei magazzini e depositi stessi.

Le richieste di carico e scarico per i magazzini territoriali, ove non esistono i direttori suddetti, devono essere vistate dal comandante del reparto servizi dell'aeroporto ove i magazzini siano costituiti presso un aeroporto, o, diversamente, dal capo dell'Ente militare dal quale i magazzini stessi dipendono

Tali richieste devono contenere:

la denominazione, il numero categorico (in base ai nomenciatori generali od ai cataloghi nomenclatori), l'unità di misura, la quantità, il prezzo unitario e il complessivo importo dei materiali.

Art. 31.

Ogni contabile deve distinguere le proprie richieste di carico e scarico con due serie numeriche di ordine annuale, una per quelle di carico e l'altra per quelle di scarico.

Art. 32.

Le materie prime e i semilavorati in carico ai consegnatari delle officine, sono annotati nei conti di lavoro e nelle scritture dei consegnatari medesimi mano mano che vengono impiegati. A lavoro ultimato i prodotti delle lavorazioni sono dati in carico ai contabili dei magazzini e dei depositi.

Art. 33.

Le richieste di scarico debbono essere spedite all'Ente destinatario in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Art. 34.

Le richieste di scarico devono essere restituite quietanzate dai contabili o consegnatari riceventi nel più breve tempo possibile. Se tali richieste non vengono restituite entro un mese dalla data della ricevuta di ritorno della lettera di trasmissione, il mittente deve informare il Ministero della mancata restituzione.

Art. 35.

Gli aumenti nella consistenza del materiale di cui all'articolo 14 debbono essere, a seconda dei casi, giustificati con i seguenti documenti da allegarsi alle richieste di carico:

1° copie autentiche dei verbali di collaudo ed accettazione del materiale acquistato dal commercio o ceduto da altri Enti, oppure copia autentica delle fatture corredate dai prescritti documenti;

2° copie dei conti di lavoro relativi ai materiali prodotti dalle officine;

3° copie dei verbali accertanti il cambio di nomenclatura o il verbale di ricupero dei materiali in originale;

4° copia autentica dell'autorizzazione ministeriale, quando l'aumento avvenga per le cause contemplate nella lettera *f)* dell'art. 14.

Art. 36.

Le diminuzioni nella consistenza del materiale di cui all'art. 15 debbono, secondo i casi, essere giustificate con i seguenti documenti da allegarsi alle richieste di scarico:

1° quietanze di tesoreria riflettenti il versamento di somme ricavate da vendite o cessioni di materiali, o comunque addebitate a terzi;

2° verbali comprovanti l'impiego o il consumo dei materiali;

3° copia autentica dei dispacci ministeriali, quando in base a questi siano stati effettuati movimenti in diminuzione,

4° specchi di proposte approvati dal Ministero per cambiamento di prezzi, unità di misura, di categoria e numero categorico, in seguito a varianti apportate al nomenclatore e comunque disposte dal Ministero;

5° specchi di proposte approvate dal Ministero, relativi alle dichiarazioni di fuori uso di materiale;

6° decreti ministeriali di cui agli articoli 39 e 40, autorizzanti lo scarico di materiali.

Art. 37.

Le diminuzioni nella consistenza del materiale di volo devono essere giustificate col verbale dell'apposita commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

La commissione viene nominata dal Ministero o dai Comandi di Z.A.T. all'uopo delegati ed è costituita:

a) da un ufficiale del Genio aeronautico;

b) da un ufficiale dell'Arma aeronautica;

c) da un capotecnico o altro membro tecnico.

La Commissione per l'accertamento delle eventuali responsabilità deve tenere conto delle dichiarazioni di tutto il personale militare o civile presente al fatto e di quelle dell'ufficiale pilota più elevato in grado.

La Commissione stessa deve, altresì accertare lo stato del materiale e, qualora non ne ritenga possibile la riparazione per l'ulteriore impiego, dichiarare il materiale stesso fuori uso, indicando la quantità ed il valore del materiale ricuperabile.

Art. 38.

Le diminuzioni nella consistenza del materiale avvenute per cause di forza maggiore o per furto devono essere giustificate, oltre che dal verbale, di cui al precedente articolo, anche dai seguenti documenti:

1° nei casi di incendio, rovina, inondazione, o altre pubbliche calamità, da una dichiarazione del contabile che aveva in gestione il materiale perduto, corredata dal parere del Comando di presidio aeronautico competente;

2° nei casi di infortunio marittimo, da una dichiarazione del comandante della nave su cui trovavasi il materiale perduto, corredata dal parere del Comando di dipartimento marittimo competente, se la nave appartenga alla R. Marina, da una dichiarazione della Società armatrice corredata dei documenti comprovanti l'avaria e del parere del Comando marittimo competente, se si tratti di nave appartenente alla marina mercantile. Se anche la nave, su cui trovavasi il materiale siasi perduta, in luogo dei documenti sopra elencati, è sufficente un certificato della autorità marittima competente, corredato ove sia possibile, da un estratto della polizza di carico, dal quale risulti che il materiale d'aeronautica perduto era stato effettivamente imbarcato;

3° nel caso di reato contro la proprietà, salvo i procedimenti penali e civili a carico dei responsabili, da un estratto autentico del verbale compilato dall'autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione il fatto è avvenuto.

Quando avvengono perdite od avarie da attribuirsi a cause di forza maggiore deve essere fatta immediatamente particolareggiata relazione alle competenti autorità, fornendo le indicazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.

Art. 39.

I documenti di cui ai precedenti articoli 37 e 38 devono, dal contabile che aveva in carico il materiale perduto, essere trasmessi al Ministero dell'aeronautica il quale con suo decreto, ove lo ritenga opportuno, può disporne il discarico.

In base a tale decreto vengono effettuate le conseguenti operazioni contabili.

Art. 40.

Le diminuzioni nella consistenza del materiale dovute a consumi per il normale servizio dei magazzini o dei depositi od al normale calo di materiali devono essere accertate mediante processi verbali di impiego o di calo.

Tali verbali debbono essere sottoscritti dal contabile e dal direttore di magazzino o, in mancanza di quest'ultimo, dal comandante dell'aeroporto.

I predetti verbali devono essere trasmessi al Ministero, direttamente dai magazzini centrali o dai depositi centrali, o per il tramite delle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti presso i Comandi di Z.A.T. dagli altri. Il Ministero, ove riconosca giustificata la richiesta, autorizza con decreto lo scarico dei materiali.

Il Ministero dell'aeronautica stabilisce per ogni specie di materiale i limiti massimi dei cali di cui sopra.

Art. 41.

Le diminuzioni nella consistenza dovute al consumo od impiego dei materiali in servizi continuativi e cioè:

a) carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli apparecchi, degli autoveicoli e delle imbarcazioni;

b) materiali consumati per studi ed esperienze, analisi, collaudi, esecuzione di tiri, ecc.;

c) materiali impiegati in lavori di costruzione;

devono essere comprovate da appositi verbali che giustifichino il consumo del materiale impiegato in relazione alle cause ed alla durata ed entità dell'impiego.

Tali verbali, corredati dai buoni di prelevamento, devono essere firmati dal comandante del reparto che impiega il materiale o dal comandante dell'aeroporto, nonchè dal contabile del magazzino o del deposito.

Il comandante dell'aeroporto firma i predetti verbali solo nel caso in cui l'impiego ed il consumo dei materiali sia avvenuto nell'aeroporto e quando i materiali impiegati o consumati si trovavano sull'aeroporto stesso.

Art. 42.

I verbali per i consumi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo devono essere compilati almeno ogni mese; quelli di cui alla lettera *c*) ogni volta che si sia verificato il consumo o l'impiego.

Art. 43.

Le proposte per la dichiarazione di fuori uso del materiale speciale di aeronautica devono essere formulate dai reparti che impiegano il materiale, se questo è impiegato da essi; se, invece, il materiale è ancora nel magazzino o nel deposito le proposte stesse debbono essere formulate dal direttore di magazzino o, in mancanza, dal contabile.

Art. 44.

La dichiarazione di fuori uso del materiale speciale non compreso nel precedente art. 37 deve essere pronunciata da apposite commissioni nominate dal Ministero e costituite:

a) da un ufficiale del Genio aeronautico o dell'Arma aeronautica;

b) da un ufficiale dell'Arma aeronautica;

c) da un capotecnico, geometra o altro membro tecnico.

Le commissioni stesse devono constatare il valore del materiale dichiarato fuori uso e, nel caso in cui se ne proponga il disfacimento, la quantità ed il valore dei materiali di ricupero.

Art. 45.

Il contabile cura la spedizione al Ministero delle dichiarazioni di cui al precedente articolo, direttamente se contabile di magazzino centrale o di deposito centrale, e per il tramite della Direzione territoriale dei servizi del materiale e degli aeroporti presso il competente Comando di Z.A.T., se contabile di magazzino territoriale o di deposito territoriale.

Il Ministero provvede, secondo i casi, alla utilizzazione o alla alienazione dei materiali predetti.

Art. 46.

Nel caso in cui venga determinata la radiazione dal servizio di alcuni tipi di materiali, il Ministero dà disposizioni per la utilizzazione o alienazione dei materiali stessi.

Art. 47.

Le proposte di cambiamento di prezzo, di unità di misura e di numero categorico devono essere sempre sottoposte dai contabili al Ministero, direttamente se si tratti di magazzini centrali o di depositi centrali, e per il tramite della Direzione territoriale dei servizi del materiale e degli aeroporti presso il Comando di Z.A.T. se si tratti di magazzini territoriali o di depositi territoriali.

Art. 48.

I contabili sono direttamente responsabili di qualsiasi danno arrecato al materiale affidato alla loro custodia, quando il danno stesso non possa essere giustificato nei modi previsti dal presente regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo VII della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nel capo II, titolo V, del relativo regolamento, o quando esso non sia imputabile al direttore di magazzino, a norma dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 49.

I comandanti dei reparti d'impiego sono direttamente responsabili del materiale distribuito per l'impiego e rispondono personalmente di tutte le diminuzioni o manomissioni che possano verificarsi per tali materiali per colpa, incuria o negligenza del personale addetto ai reparti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica.

BALBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 giugno 1933, n. 730.

Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche proprietà rurali nelle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare, mediante opportune facilitazioni creditizie, la formazione della piccola proprietà coltivatrice e di organiche unità rurali nelle Venezie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui mutui da concedersi nelle Venezie, per gli scopi di cui all'art. 3, n. 1, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, potrà essere accordato, in aggiunta al concorso negli interessi previsto dall'art. 22 del citato decreto, uno speciale contributo nell'ammortamento, in misura del 3,50% annuo costante sull'importo mutuato, per una durata non superiore a 25 anni.

Art. 2.

I mutui di cui al presente decreto saranno concessi per importo non superiore ai tre quarti del valore dei fondi.

Essi potranno avere per scopo anche la formazione di organiche unità rurali e, quando siano concessi ad Enti e Società che si propongano di ripartire i fondi acquistati, saranno subordinati alla condizione che il riparto sia effettuato entro un determinato tempo dall'acquisto.

Art. 3.

Le operazioni previste nei precedenti articoli saranno effettuate dagli Istituti speciali di credito agrario e dalle Casse di risparmio che siano a ciò autorizzate dal Ministro per l'agricotura e le foreste.

Art. 4.

La spesa occorrente per la concessione del contributo straordinario costante venticinquennale del 3,50 %, di cui al precedente art. 1, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste, nel quale saranno stanziate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1933-34, le somme necessarie, entro i limiti sottoindicati:

Esercizio	1933-34	L.	350.000
»	1934-35	»	700.000
»	1935-36	»	1.050.000
»	1936-37	»	1.400.000
»	1937-38	»	1.750.000
»	1938-39	»	2.100.000
»	1939-40	»	2.450.000
»	1940-41	»	2.800.000
»	1941-42	»	3.150.000
»	1942-43	»	3.500.000
»	1943-44	»	3.850.000

Per ognuno degli esercizi dal 1944-45 fino a tutto il 1957-58 L. 4.000.000.

Dopo quest'ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualità.

Art. 5.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1933-34 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (prima delle 12 serie di annualità venticinquennali), L. 350.000.

In diminuzione:

Cap. 83. — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 %, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc., L. 150.000.

Cap. 84. — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 %, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc., L. 100.000.

Cap. 85. — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 %, nel tasso di interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, ecc., L. 100.000.

Art. 6.

I limiti massimi degli stanziamenti previsti dall'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2577, dall'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, modificato dalla legge 14 giugno 1928, n. 1380, e dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, sono ridotti, rispettivamente, di L. 1.000.000, 500.000, 500.000.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, ove occorrano, disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 731.
Dichiarazione di istituzione pubblica di beneficenza del « Comitato dei SS. Giusto e Nazario », con sede in Capodistria.

N. 731. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione denominata « Comitato dei SS. Giusto e Nazario », con sede in Capodistria (prov. di Pola), è dichiarata istituzione pubblica di beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 732.
Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Stanig Valentino », con sede in Canale d'Isonzo.

N. 732. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Fondazione « Stanig Valentino », con sede in Canale d'Isonzo (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 733.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Monte Ricci », con sede in Monte S. Martino.

N. 733. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Monte Ricci » con sede in Monte S. Martino (provincia di Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 734.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Fara S. Martino.

N. 734. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede nel comune di Fara S. Martino, viene eretto in ente morale, con amministrazione autonoma; il fine inerente al patrimonio del locale Monte di pietà è trasformato a favore del predetto Asilo, ed è approvato lo statuto organico dell'Asilo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 735.
Raggruppamento delle Opere pie « Scuola di carità delle ragazze povere di S. Agata » e « Legato Farinati ».

N. 735. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Scuola di carità delle ragazze povere di S. Agata » e « Legato Farinati » sono raggruppate sotto unica amministrazione, e ne è approvato, con alcune modifiche, il regolamento organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 736.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Varmo.

N. 736. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Varmo (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 737.
Riconoscimento, agli effetti civili, della « Scuola parrocchiale di catechismo della Parrocchia di Fagarè ».

N. 737. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento agli effetti civili, all'Istituto ecclesiastico denominato « Scuola parrocchiale di catechismo della Parrocchia di Fagarè ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 738.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione in San Vito al Tagliamento.

N. 738. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione (detto volgarmente « delle Salesiane ») in San Vito al Tagliamento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 maggio 1933, n. 739.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato dalla signora Emilia Fraschini fu Paolo.

N. 739. R. decreto 29 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000, disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Emilia Fraschini fu Paolo, vedova Nasoni, con l'obbligo della manutenzione della tomba di famiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 maggio 1933, n. 740.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato dalla signora Riccardi Luigia fu Salvatore.

N. 740. R. decreto 29 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del-

l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Riccardi Luigia fu Salvatore, vedova Cattaneo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Monteforte d'Alpone (Verona).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti di Monteforte d'Alpone (Verona), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 12 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 206.

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Monteforte d'Alpone (Verona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il decreto Reale in data 11 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1933-XI, registro n. 12, foglio n. 206, col quale la Cassa rurale di prestiti di Monteforte d'Alpone (Verona) è sciolta e posta in liquidazione;

Decreta:

Il sig. rag. Valeriano Vianini è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Monteforte d'Alpone (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5053)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-156 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Stefano fu Francesco e della fu Caterina Kogoj, nato a Biglia il 31 luglio 1879 e residente a Raccogliano (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Silic Stefania, nata a Recica (Jugoslavia) nel 1918, figlia;
Silic Giuseppe, nato a Recica (Jugoslavia) nel 1921, figlio;
Silic Bogdar, nato a Recica (Jugoslavia) il 6 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1405)

N. 50-157 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Silic ved. Giuseppina nata Ferletic fu Andrea e di Flancic Orsola, nata a Merna il 5 giugno 1889 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Silic Vida fu Giuseppe, nata a Merna il 16 marzo 1915, figlia,

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1406)

N. 50-146 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Faustino fu Giovanni e della fu Amalia Kogoj, nato a Biglia il 28 febbraio 1896 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Paola di Michele Faganelli, nata a Vertoiba l'8 gennaio 1896, moglie;
Silic Virgilio, nato a Biglia il 9 gennaio 1922, figlio;
Silic Milena, nata a Biglia il 23 dicembre 1923, figlia;
Silic Albina, nata a Biglia l'8 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1403)

N. 50-153 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Silic ved. Gioseffa nata Mask fu Giovanni e della fu Luigia Kustrin, nata a Biglia il 16 marzo 1874 e residente a Biglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Massimo fu Giuseppe, nato a Biglia il 23 ottobre 1899, figlio;
Silic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Biglia il 28 gennaio 1909, figlio;
Silic Giovanni fu Giuseppe, nato a Biglia l'11 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 148.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.08
Inghilterra (Sterlina)	63.25
Francia (Franco)	74.30
Svizzera (Franco)	364.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.64
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.15
Cecoslovacchia (Corona)	56.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.83
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.497
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.60
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —
Svezia (Corona)	3.27
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	77.95
Id. 3.50 % (1902)	77.175
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	85.375
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.825
Id. id. id. 1940	102.425
Id. id. id. 1941	102.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 49).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	272734	1.500 —	Fasce *Elena* fu *Michele* ved. di Fumi Fausto, dom. a Genova.	Fasce *Maria-Elena* fu *Luigi*, ved. ecc. come contro.
3.50 %	640650	52,50	Villari *Maria* fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Pojero Maria, ved. di Salvatore Villari, dom. a Palermo.	Villari *Anna-Maria* fu Salvatore, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	348220	75 —	Tedesco *Arcangelo* di Michele, minore sotto la p. p del padre, dom. a Gravina (Bari).	Tedesco *Maria-Arcangela* di Michele, minore ecc. come contro.
3.50 %	807448	56 —	*Cartazzo* Antonio fu Carlo, dom. a Savignone (Genova).	*Cartasso* Antonio fu Carlo, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	80386	925 —	Scola Arturo fu Luigi, *minore sotto la p. p. della madre Insalata Maria Rosa, ved. di Sala Luigi*, dom. a Rende (Cosenza) vincolata di usufrutto.	Scola Arturo fu Luigi, dom. a Rende (Cosenza) vincolata di usufrutto.
Cons. 5 % » »	156744 156745 156747	205 — 205 — 205 —	Monti *Teresa*, Monti Giovanni, Monti *Amalia* fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Bertodo Maria fu Giovanni, ved. di Monti *Giuseppe*, dom. a Palazzo Canavese (Torino).	Monti *Maria-Teresa*, Monti Giovanni, Monti *Ernesta-Amalia* fu *Giovanni-Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Bertodo Maria fu *Giovanni-Giuseppe* ved. di Monti *Giovanni-Giuseppe*, dom. come contro.
3.50 %	803201	658 —	Corsi *Lina* di Giuseppe-Camillo, dom. a Bucchianico (Chieti) ipotecata.	Corsi *Maria-Lina* di Giuseppe-Camillo, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	402712	290 —	Fanciulli Elda fu Raffaello, minore sotto la *tutela di Fanciulli Stefano*, dom. a Porto S Stefano (Grosseto).	Fanciulli Elda fu Raffaello, minore sotto la *p. p. della madre Spinosa Rosa fu Riccardo, ved Fanciulli*, dom. come contro.
3.50 %	772111	840 —	*Cappello* Vittoria fu *Giovanni*, ved. di Calderini Domenico Ferdinando detto Ferdinando, dom. a Milano.	*Capello* Vittoria fu *Giovanni-Battista*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	54106	180 —	Mutti *Carmelina* di Pietro, moglie di Centanaro Luigi, dom a Genova Cornigliano (Genova) vincolata.	Mutti *Maria-Carmelina detta Carmelina* di Pietro, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	334470	500 —	Congregazione di Carità di Roccavione (Cuneo); con usufrutto a Bianco Teresa fu *Andrea*.	Congregazione di Carità di Roccavione (Cuneo); con usufrutto a Bianco Teresa fu *Giovanni-Andrea*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 giugno 1933 - Anno XI

p. Il direttore generale: POTENZA.

2325

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI col quale fu indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (Amministrazione delle tasse sugli affari) - Gruppo C;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1933-XI, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice medesima;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari), indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voti della prova orale	Votazione complessiva
1	Ferreri Giuseppe	7,700	7,500	15,200
2	Lanza Sergio	7,300	7,500	14,800
3	Tordo Isabella	7,150	7,600	14,750
4	Cerimele Gelsomino, ex combattente	7,325	7,200	14,525
5	Silli Mario	7,175	7,310	14,485
6	Rinaldi Domenica	7,075	7,400	14,475
7	Argento Leonardo	7,825	6,600	14,425
8	Carazzia Giuseppina	7,200	7,210	14,410
9	Caramazza Benedetto	7,500	6,900	14,400
10	Denti Elena	7,275	7,100	14,375
11	Fausti Wanda	7,250	7,100	14,350
12	Erbacci Etilia	7,400	6,910	14,310
13	Bonanni Maria	7	7,300	14,300
14	Molineri Rosalia	7,150	7,120	14,270
15	Costa Rosaria	7,250	7	14,250
16	Incontro Filadelfo	7,300	6,930	14,230
17	Mazzei Arnaldo	7,600	6,620	14,220
18	Galeota Giovanni	7,600	6,600	14,200
19	Nicolai Vincenzo	7,075	7,110	14,185
20	Ricciardi Vincenzo	7,175	7	14,175
21	Cecchini Roberto	7,225	6,910	14,135
22	Bucchi Angelo	7,125	7	14,125
23	Vivarelli Elisa	7,175	6,920	14,095
24	Monacelli Roberto	7,175	6,910	14,085
25	Luberti Massimo	7,075	7	14,075
26	Pozzi Benvenuto	7,150	6,920	14,070
27	Naso Giov. Battista	7,050	7,010	14,060
28	Vergnano Teresa, orfana guerra	7	7,050	14,050
29	Giorgetti Imelde	7	7,045	14,045
30	Cappuccio Michele	7,600	6,440	14,040
31	Miano Salvatore	7,100	6,935	14,035
32	Trasciani Emilio	7	7,030	14,030
33	Sordini Rodolfo	7	7,025	14,025
34	Barzaghi Aristide	7	7,020	14,020
35	Inserra Giuseppe	7	7,015	14,015
36	Stasino Enrico	7,050	6,960	14,010
37	Raschi Anna	7,350	6,650	14
38	Ciavarini-Azzi Augusto	7,075	6,920	13,99
39	Bianchi Vincenzo, orfano di guerra	7,275	6,710	13,985
40	Albertini Adele	7,325	6,650	13,975
41	Lanzetta Potito	7,375	6,590	13,965
42	Carena Lucia	7,150	6,805	13,955
43	Vitobello Michele	7,650	6,300	13,950
44	Marchesini Marino	7,225	6,700	13,925
45	Giordana Maria	7,150	6,770	13,920
46	Sirignano Giovanni	7,075	6,840	13,915
47	Romano Antonio	7,150	6,760	13,910
48	Iosa Maria	7,200	6,700	13,900
49	Russelli Alfonso	7,300	6,590	13,890
50	D'Elia Armando	7,400	6,480	13,880
51	Guttilla Giuseppe	7,275	6,600	13,875
52	Pedrocco Renato	7,125	6,740	13,865
53	Cordelli Mario	7,050	6,810	13,860
54	Fulginiti Francesco	7,150	6,700	13,850
55	Mascia Eligio	7,450	6,390	13,840
56	Carozza Mario	7,125	6,710	13,835
57	Zaccardi Giacomo	7	6,830	13,830
58	Mascioli Luigi	7,150	6,670	13,820
59	Marinucci Carlo	7,100	6,710	13,810
60	Fiorino Carlo	7,400	6,400	13,800
61	Gorini Bianca	7,125	6,670	13,795
62	Condrò Guglielmo	7,790	6	13,790
63	De Michele Margherita	7,200	6,588	13,788
64	De Stefano Giacomo	7,300	6,486	13,786
65	Guaragnella Emanuele	7,500	6,280	13,780
66	Lagioia Vincenzo	7,075	6,700	13,775
67	Giangrande Umberto	7,125	6,640	13,765
68	Savarese Agostino	7,760	6	13,760
69	Mancuso Maria	7,100	6,650	13,750
70	Cafaggi Enzo	7,225	6,520	13,745
71	Forte Giovanna	7,125	6,618	13,743
72	Caligaris Mario	7,100	6,640	13,740
73	Vaccaro Oscar	7,075	6,660	13,735
74	Sbano Olga	7,150	6,582	13,732
75	Antonini Renato	7,250	6,480	13,730
76	Redi Alfredo	7,125	6,603	13,728
77	Avellino Antonio	7,125	6,601	13,726
78	Catalano Simone	7,125	6,600	13,725
79	Miglio Giovanni	7,125	6,590	13,715
80	Rossiello Gaetano	7,525	6,188	13,713
81	Sidoti Antonino	7,250	6,460	13,710
82	D'Alessandro Francesco	7	6,708	13,708
83	Marchi Giulio	7,100	6,600	13,700
84	Tortoreto Parisina	7.100	6,590	13,690
85	De Simone Filippo	7,200	6,480	13,680
86	Nicastro Francesco	7,400	6,270	13,670
87	Muzzi Renato, ex combattente	7,650	6,010	13,660
88	Cappucci Giulio	7,050	6,600	13,650
89	Diana Adolfo	7,050	6,598	13,648
90	Matta Anna	7,050	6,596	13,646
91	Damilano Michele	7,325	6,320	13,645
92	Mattiello Angelo	7,200	6,440	13,640
93	Pennone Salvatore	7,325	6,310	13,635
94	Greco Francesco	7,125	6,500	13,625
95	Navone Anna	7	6,620	13,620
96	Vento Pietro	7,100	6,510	13,610
97	Antuofermo Nicola	7,400	6,200	13,600
98	Mosso Filippo	7,150	6,400	13,550
99	Poletti Maria	7,125	6,420	13,545
100	Marini Luigi	7,125	6,410	13,535
101	Baldi Giuseppina	7,025	6,500	13,525
102	Di Bello Giovanni	7,375	6,140	13,515
103	Lobetti-Bodoni Francesco	7	6,510	13,510
104	Varone Antonio	7	6,500	13,500
105	Centore Giuseppe	7,200	6,290	13,490
106	Borriello Antonio	7,300	6,180	13,480
107	Persia Giovanni	7,475	6	13,475
108	Marandino Giovanni	7,125	6,310	13,435
109	Di Marco Marianna	7,325	6,100	13,425
110	Della Porta Ottaviano	7,100	6,310	13,410
111	Filippetti Gino	7,075	6,300	13,375
112	Corrado Ernesto	7,170	6,200	13,370
113	Sola Domenico	7,050	6,310	13,360
114	De Rocchi Pietro	7,150	6,208	13,358
115	Biglino Luigi	7,150	6,206	13,356
116	Maselli Vincenzo	7,150	6,205	13,355
117	Zarcone Giuseppe	7,350	6	13,350

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
118	De Lillo Giuseppe	7,025	6,300	13,325
119	Caldarola Giovanni, orf. guerra	7	6,320	13,320
120	Pizzimenti Cristoforo	7,200	6,115	13,315
121	Valerio Giovanni	7	6,310	13,310
122	Ravel Giulio	7	6,305	13,305
123	Brunetto Giov. Francesco	7,300	6	13,300
124	Esposito Vincenzo	7,250	6	13,250
125	Traina Enrica	7,225	6	13,225
126	Mascioli Attilio	7,200	6,010	13,210
127	Marini Giovanni	7,200	6	13,200
128	Morielli Alessandro, orfano di guerra	7,175	6	13,175
129	Bonsignore Gaetano	7,100	6	13,100
130	Donzuso Giuseppe	7,050	6	13,050

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1	Ferreri Giuseppe	7,700	7,500	15,200
2	Lanza Sergio	7,300	7,500	14,800
3	Tordo Isabella	7,150	7,600	14,750
4	Cerimele Gelsomino, ex-combattente	7,325	7,200	14,525
5	Silli Mario	7,175	7,310	14,485
6	Rinaldi Domenica	7,075	7,400	14,475
7	Argento Leonardo	7,825	6,600	14,425
8	Carazzia Giuseppina	7,200	7,210	14,410
9	Caramazza Benedetto	7,500	6,900	14,400
10	Denti Elena	7,275	7,100	14,375
11	Fausti Wanda	7,250	7,100	14,350
12	Erbacci Etilia	7,400	6,910	14,310
13	Bonanni Maria	7	7,300	14,300
14	Molineri Rosalia	7,150	7,120	14,270
15	Costa Rosaria	7,250	7	14,250
16	Incontro Filadelfo	7,300	6,930	14,230
17	Mazzei Arnaldo	7,600	6,620	14,220
18	Galeota Giovanni	7,600	6,600	14,200
19	Nicolai Vincenzo	7,075	7,110	14,185
20	Ricciardi Vincenzo	7,175	7	14,175
21	Cecchini Roberto	7,225	6,910	14,135
22	Bucchi Angelo	7,125	7	14,125
23	Vivarelli Elisa	7,175	6,920	14,095
24	Monacelli Roberto	7,175	6,910	14,085
25	Luberti Massimo	7,075	7	14,075
26	Pozzi Benvenuto	7,150	6,920	14,070
27	Naso Giov. Battista	7,050	7,010	14,060
28	Vergnano Teresa, orfana di guerra	7	7,050	14,050
29	Giorgetti Imelde	7	7,045	14,045
30	Cappuccio Michele	7,600	6,440	14,040
31	Miano Salvatore	7,100	6,935	14,035
32	Trasciani Emilio	7	7,030	14,030
33	Sordini Rodolfo	7	7,025	14,025
34	Barzaghi Aristide	7	7,020	14,020
35	Inserra Giuseppe	7	7,015	14,015
36	Stasino Enrico	7,050	6,960	14,010
37	Raschi Anna	7,350	6,650	14
38	Ciavarini-Azzi Augusto	7,075	6,920	13,995
39	Bianchi Vincenzo, orfano di guerra	7,275	6,710	13,985
40	Albertini Adele	7,325	6,650	13,975
41	Lanzetta Potito	7,375	6,590	13,965
42	Carena Lucia	7,150	6,805	13,955
43	Vitobello Michele	7,650	6,300	13,950
44	Marchesini Marino	7,225	6,700	13,925
45	Giordana Maria	7,150	6,770	13,920
46	Sirignano Giovanni	7,075	6,840	13,915
47	Romano Antonio	7,150	6,760	13,910
48	Iosa Maria	7,200	6,700	13,900
49	Russelli Alfonso	7,300	6,590	13,890
50	D'Elia Armando	7,400	6,480	13,880
51	Guttilla Giuseppe	7,275	6,600	13,875
52	Pedrocco Renato	7,125	6,740	13,865
53	Cordelli Mario	7,050	6,810	13,860
54	Fulginiti Francesco	7,150	6,700	13,850
55	Mascia Eligio	7,450	6,390	13,840
56	Carozza Mario	7,125	6,710	13,835
57	Zaccardi Giacomo	7	6,830	13,830
58	Muzzi Renato, ex combattente	7,650	6,010	13,660
59	Caldarola Giovanni, orf. guerra	7	6,320	13,320
60	Morielli Alessandro, orf. guerra	7,175	6	13,175

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1	Mascioli Luigi	7,150	6,670	13,820
2	Marinucci Carlo	7,100	6,710	13,810
3	Fiorino Carlo	7,400	6,400	13,800
4	Gorini Bianca	7,125	6,670	13,795
5	Condrò Guglielmo	7,790	6	13,790
6	De Michele Margherita	7,200	6,588	13,788
7	De Stefano Giacomo	7,300	6,486	13,786
8	Guaragnella Emanuele	7,500	6,280	13,780
9	Lagioia Vincenzo	7,075	6,700	13,775
10	Giangrande Umberto	7,125	6,640	13,765
11	Savarese Agostino	7,760	6	13,760
12	Mancuso Maria	7,100	6,650	13,750
13	Cafaggi Enzo	7,225	6,520	13,745
14	Forte Giovanna	7,125	6,618	13,743
15	Caligaris Mario	7,100	6,640	13,740
16	Vaccaro Oscar	7,075	6,660	13,735
17	Sbano Olga	7,150	6,582	13,732
18	Antonini Renato	7,250	6,480	13,730
19	Redi Alfredo	7,125	6,603	13,728
20	Avellino Antonio	7,125	6,601	13,726
21	Catalano Simone	7,125	6,600	13,725
22	Miglio Giovanni	7,125	6,590	13,715
23	Rossiello Gaetano	7,525	6,188	13,713
24	Sidoti Antonino	7,250	6,460	13,710
25	D'Alessandro Francesco	7	6,708	13,708
26	Marchi Giulio	7,100	6,600	13,700
27	Tortoreto Parisina	7,100	6,590	13,690
28	De Simone Filippo	7,200	6,480	13,680
29	Nicastro Francesco	7,400	6,270	13,670
30	Cappucci Giulio	7,050	6,600	13,650
31	Diana Adolfo	7,050	6,598	13,648
32	Matta Anna	7,050	6,596	13,646
33	Damilano Michele	7,325	6,320	13,645
34	Mattiello Angelo	7,200	6,440	13,640
35	Pennone Salvatore	7,325	6,310	13,635
36	Greco Francesco	7,125	6,500	13,625
37	Navone Anna	7	6,620	13,620
38	Vento Pietro	7,100	6,510	13,610
39	Antuofermo Nicola	7,400	6,200	13,600
40	Mosso Filippo	7,150	6,400	13,550
41	Poletti Maria	7,125	6,420	13,545
42	Marini Luigi	7,125	6,410	13,535

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voti della prova orale	Votazione complessiva
43	Baldi Giuseppina	7,025	6,500	13,525
44	Di Bello Giovanni	7,375	6,140	13,515
45	Lobetti Bodoni Francesco	7	6,510	13,510
46	Varone Antonio	7	6,500	13,500
47	Centore Giuseppe	7,200	6,290	13,490
48	Borriello Antonio	7,300	6,180	13,480
49	Persia Giovanni	7,475	6	13,475
50	Marandino Giovanni	7,125	6,310	13,435
51	Di Marco Marianna	7,325	6,100	13,425
52	Della Porta Ottaviano	7,100	6,310	13,410
53	Filippetti Gino	7,075	6,300	13,375
54	Corrado Ernesto	7,170	6,200	13,370
55	Sola Domenico	7,050	6,310	13,360
56	De Rocchi Pietro	7,150	6,208	13,358
57	Biglino Luigi	7,150	6,206	13,356
58	Maselli Vincenzo	7,150	6,205	13,355
59	Zarcone Giuseppe	7,350	6	13,350
60	De Lillo Giuseppe	7,025	6,300	13,325
61	Pizzimenti Cristoforo	7,200	6,115	13,315
62	Valerio Giovanni	7	6,310	13,310
63	Ravel Giulio	7	6,305	13,305
64	Brunetto Giov. Francesco	7,300	6	13,300
65	Esposito Vincenzo	7,250	6	13,250
66	Traina Enrica	7,225	6	13,225
67	Mascioli Attilio	7,200	6,010	13,210
68	Marini Giovanni	7,200	6	13,200
69	Bonsignore Gaetano	7,100	6	13,100
70	Donzuso Giuseppa	7,050	6	13,050

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5107)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche (Amministrazione delle tasse sugli affari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, col quale fu indetto un concorso per esame a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche (gruppo *C*);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata coi decreti Ministeriali 28 gennaio 1933 e 16 marzo 1933-XI;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voti della prova orale	Votazione complessiva
1	Cecchini Roberto	7,625	8	15,625
2	Di Stefano Salvatore, orfano di guerra	7,625	7,95	15,575
3	Ravel Giulio	7,375	7,90	15,275
4	Erbacci Etilia	7,55	7,70	15,25
5	Consentino Giuseppe	7,35	7,75	15,10
6	Lamarra Antonio, orfano di guerra	7,27	7,80	15,075
7	Pretonari Ida	7,15	7,80	14,95
8	Pozzi Ada	7	7,90	14,90
9	Nappi Bianca	7,55	7,30	14,85
10	De Carolis Maddalena	7,55	7,25	14,80
11	Padua Giuseppe	7,15	7,60	14,75
12	Silli Mario	7,30	7,40	14,70
13	Iannelli Menotti Carlo	7,45	7,20	14,65
14	Bucchi Angelo	7,40	7,20	14,60
15	Musella Carmine	7,05	7,52	14,57
16	Priolo Osvaldo	7,65	6,90	14,55
17	Valente Gaetano	7,50	7,03	14,53
18	Proia Vincenzo	7,05	7,45	14,50
19	Pappalardo Giacomo	7,25	7,23	14,48
20	Prosperi Mariano	7,25	7,20	14,45
21	Mattiello Angelo	7	7,44	14,44
22	Cutrera Bice	7,05	7,38	14,43
23	Pichi Trento	7,325	7,095	14,42
24	Gagliardi Umberto	7,40	7,01	14,41
25	Valeri Leone	7,20	7,20	14,40
26	Malinverni Emilio	7,575	6,775	14,35
27	Carcupino Iolanda	7,05	7,28	14,33
28	Aglianò Francesco	7,025	7,295	14,32
29	Filippetti Gino	7	7,31	14,31
30	Ruocco Michele	7,30	7	14,30
31	Miano Domenico	7,15	7,14	14,29
32	Montanaro Raffaele	7,35	6,93	14,28
33	Sensi Mario	7,05	7,22	14,27
34	Zerbo Benedetto	7,45	6,81	14,26
35	Papa Maria	7,25	7	14,25
36	Bruni Caterina	7	7,24	14,24
37	Calabrò Gioacchino	7,50	6,73	14,23
38	Palomba Maria Antonia	7,10	7,12	14,22
39	Salzarulo Mario	7,25	6,96	14,21
40	De Carolis Catello	7	7,20	14,20
41	Sbano Olga	7	7,19	14,19
42	Mauro Niccolò	7	7,18	14,18
43	Randazzo Vincenzo	7	7,17	14,17
44	Donzuso Giuseppa Adele	7,175	6,985	14,16
45	Guttilla Giuseppe	7	7,15	14,15
46	Santiemma Filippo	7,375	6,765	14,14
47	D'Annibale Dario	7,45	6,68	14,13
48	Riolo Giovanni	7,10	7,02	14,12
49	Romano Semplice Cesare	7,10	7	14,10
50	Vitobello Michele	7,75	6,34	14,09
51	Currò Antonino	7,375	6,695	14,07
52	Filingeri Giuseppe	7,525	6,535	14,06
53	Romano Ciro	7,05	7	14,05
54	Di Belardino Aldo	7,15	6,89	14,04
55	Giorgetti Imelde	7,30	6,73	14,03
56	Rossetti Pierina	7	7	14
57	Arganelli Luigi	7,05	6,90	13,95
58	Sparano Mario	7,15	6,76	13,91
59	Grilli Mario	7,40	6,50	13,90
60	Pegoraro Gabriele	7	6,88	13,88
61	Vescarelli Federico, ex combattente	7,325	6,545	13,87
62	Chiotasso Carmelina	7,15	6,70	13,85
63	Garbuglio Bianca, orfana di guerra	7,05	6,78	13,83
64	Tropini Maria Vittoria	7,475	6,335	13,81
65	Angelino Lina	7,40	6,40	13,80
66	Contangelo Carmine	7,10	6,69	13,79
67	Guccione Giovannina	7,45	6,33	13,78
68	Pace Mariano	7,025	6,745	13,77
69	Condrò Guglielmo	7,05	6,70	13,75
70	Fornari Gisa	7,05	6,68	13,73
71	Tiberino Gennaro, orf. guerra	7,35	6,37	13,72

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
72	Crema Esterina	7,25	6,45	13,70
73	Mascia Corrado	7	6,69	13,69
74	Monfrini Amedeo	7	6,67	13,67
75	Sciuto Elena	7	6,65	13,65
76	Salvani Clara	7,20	6,43	13,63
77	De Diodati Gilda Maria	7	6,61	13,61
78	Fiorino Carlo	7,10	6,50	13,60
79	Lepri Alfredo, ex combattente	7	6,59	13,59
80	Porta Lorenzo	7	6,58	13,58
81	Pizzimenti Cristoforo	7,20	6,37	13,57
82	Cervone Melchiorre, ex combattente	7,20	6,35	13,55
83	Rebagliati Giovanni Battista, orfano di guerra	7,05	6,45	13,50
84	Teti Antonietta	7,15	6,32	13,47
85	De Matteis Vincenzo	7	6,45	13,45
86	Greco Francesco	7,15	6,27	13,42
87	Grifo Arturo	7,025	6,375	13,40
88	De Sanctis Gualtiero	7	6,38	13,38
89	Stella Lidia, orfana di guerra	7	6,37	13,37
90	Burani Augusto	7,175	6,175	13,35
91	Bossa Margherita	7	6,30	13,30
92	Chirola Francesco	7,05	6,20	13,25
93	Console Marianna	7,05	6,15	13,20
94	Cerro Aldo	7	6,10	13,10
95	Finale Giacinto	7	6,05	13,05
96	Grassi Olimpia, figlia di invalido di guerra	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cecchini Roberto.
2. Di Stefano Salvatore, orfano di guerra.
3. Ravel Giulio.
4. Erbacci Etilia.
5. Consentino Giuseppe.
6. Lamarra Antonio, orfano di guerra.
7. Pretonari Ida
8. Pozzi Ada.
9. Nappi Bianca.
10. De Carolis Maddalena.
11. Padua Giuseppe.
12. Silli Mario
13. Iannelli Menotti Carlo.
14. Bucchi Angelo.
15. Musella Carmine.
16. Priolo Osvaldo.
17. Valente Gaetano.
18. Proia Vincenzo.
19. Pappalardo Giacomo.
20. Prosperi Mariano.
21. Mattiello Angelo.
22. Cutrera Bice.
23. Pichi Trento.
24. Vescarelli Federico, ex combattente.
25. Lepri Alfredo, ex combattente.
26. Cervone Melchiorre, ex combattente.
27. Garbuglio Bianca, orfana di guerra.
28. Tiberino Gennaro, orfano di guerra.
29. Rebagliati Giovanni Battista, orfano di guerra.
30. Stella Lidia, orfana guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Gagliardi Umberto.
2. Valeri Leone.
3. Malinverni Emilio.
4. Carcupino Iolanda.
5. Agliano Francesco.
6. Filippetti Gino.
7. Ruocco Michele.
8. Miano Domenico.
9. Montanaro Raffaele.
10. Sensi Mario.
11. Zerbo Benedetto.
12. Papa Maria.
13. Bruni Caterina.
14. Calabrò Gioacchino.
15. Palomba Maria Antonia.
16. Salzarulo Mario.
17. De Carolis Catello.
18. Sbano Olga.
19. Mauro Niccolò.
20. Randazzo Vincenzo.
21. Donzuso Giuseppa Adele.
22. Guttilla Giuseppe.
23. Santiemma Filippo.
24. D'Annibale Dario.
25. Riolo Giovanni.
26. Romano Semplice Cesare.
27. Vitobello Michele.
28. Currò Antonino.
29. Filingeri Giuseppe.
30. Romano Ciro.
31. Di Belardino Aldo.
32. Giorgetti Imelde.
33. Rossetti Pierina.
34. Arganelli Luigi.
35. Sparano Mario.
36. Grilli Mario.
37. Pegoraro Gabriele.
38. Chiotasso Carmelina.
39. Tropini Maria Vittoria.
40. Angelino Lina.
41. Contangelo Carmine.
42. Guccione Giovannina.
43. Pace Mariano.
44. Condrò Guglielmo.
45. Fornari Gisa.
46. Crema Esterina.
47. Mascia Corrado.
48. Monfrini Amedeo.
49. Sciuto Elena.
50. Salvani Clara.
51. De Diodati Gilda Maria.
52. Fiorino Carlo.
53. Porta Lorenzo.
54. Pizzimenti Cristoforo.
55. Teti Antonietta.
56. De Matteis Vincenzo.
57. Greco Francesco.
58. Grifo Arturo.
59. De Sanctis Gualtiero.
60. Burani Augusto.
61. Bossa Margherita.
62. Chirola Francesco.
63. Console Marianna.
64. Cerro Aldo.
65. Finale Giacinto.
66. Grassi Olimpia, figlia di invalido di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5108)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 20 posti di disegnatore presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 19 gennaio 1933-XI, n. 1548;
Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in data 19 giugno 1933, n. pag. 410/24/94110;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di disegnatore in prova.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Vicari Andrea.
2. Lucci Mario.
3. Bonfiglioli Diego.
4. Mantini Arnoldo.
5. Gambacciani Bruno.
6. Caruso Vincenzo.
7. Muccio Angelo.
8. Vegni Pier Luigi.
9. Autorino Giuseppe.
10. Cevenini Priamo.
11. Gonfiantini Olinto.
12. Mancini Angelo.
13. Puglisi Rosario.
14. Vitelli Mario.
15. Briganti Cesare.
16. Mirandi Pierino
17. Bucari Cesare.
18. Palmarocchi Vincenzo.
19. Bonotto Augusto.
20. Cesareo Letterio.
21. Strolin Mario.
22. Cirillo Ugo
23. Palenga Alvaro.
24. Mistri Ignazio.
25. Baggia Mario.
26. Bulgarelli Paolo Angelo.
27. Pantaleo Giuseppe.
28. Guidetti Guido.
29. Vallero Vittorio.
30. Di Macco Giuseppe.
31. Panciatici Pier Luigi.
32. Cantatrione Alberto.
33. Custer Sergio.
34. Lanzo Anselmo.
35. Nardozza Vito.
36. Cifola Mario

(5098)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.